



Pubblicato all'Ufficio di Stato della
Autorità Portuale di Venezia
del 19.12.2000; 3.1.2001
Venezia, 4.1.2001
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Autorità Portuale di Venezia

ORDINANZA n. 112 del 19 DIC. 2000

DETERMINAZIONE DEL NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' PORTUALI DA PARTE DI IMPRESE, DA RILASCIARE PER L'ANNO 2001

IL PRESIDENTE

Vista la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dalla Legge 30 giugno 2000, n. 186;

Visti i Decreti 21 dicembre 1995 e 25 gennaio 2000 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, concernenti la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia;

Visto quanto previsto dall'art. 16 comma 7 della citata Legge 84/94 relativamente alla determinazione del numero massimo di autorizzazioni da rilasciare per l'esercizio di attività di impresa portuale;

Visto il Decreto 31 marzo 1995, n. 585, del Ministro dei Trasporti e della Navigazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1996, concernente il Regolamento di cui all'art. 16 della citata Legge 84/94, ed in particolare l'art. 5 comma 1 del Regolamento medesimo nonché le direttive in merito impartite con la Circolare serie VI, n. 32, del 5 gennaio 1996;

Viste le proprie Ordinanze n. 73 e n. 74 del 14 giugno 1999, concernenti l'autorizzazione all'esercizio di attività portuali da parte di imprese portuali operanti per conto proprio o di terzi nonché di imprese industriali già in regime di autonomia funzionale;

Viste le determinazioni del Piano Regolatore Generale per Porto Marghera, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione del 9 febbraio 1999, n. 350, e del Piano di Area Laguna e Area Veneziana, approvato dal Consiglio Regionale del Veneto con provvedimento n. 70, del 9 novembre 1995, relative alle destinazioni funzionali delle aree interne della cosiddetta "insula" o, comunque, ricomprese all'interno dell'ambito portuale così come individuato dal Piano Regolatore Portuale, adottato dal Comitato Portuale nella riunione del 17 febbraio 2000 (cfr. delibera 1/2000);

Sentita in merito la Commissione consultiva locale, riunitasi in data 14 dicembre 2000;



Autorità Portuale di Venezia

In virtù dei poteri conferiti:

ORDINA

Articolo 1

Il numero massimo di autorizzazioni all'esercizio di attività portuali da rilasciare per il 2001 alle imprese portuali di cui all'Ordinanza n. 73 del 16 giugno 1999 è fissato a :

- A) 6 imprese di sbarco/imbarco, deposito e movimentazione, per conto terzi, concessionarie;
- B) tutte le imprese di sbarco/imbarco, deposito e movimentazione, per conto proprio, concessionarie;
- C) 2 imprese di sbarco/imbarco e movimentazione, per conto terzi, non concessionarie;
- D) tutte le imprese di sbarco/imbarco e movimentazione, per conto proprio per l'intera nave, non concessionarie;
- E) tutte le imprese di deposito e movimentazione (escluso sbarco ed imbarco);
- F) 2 imprese di trasbordo e/o allibo, per conto proprio o di terzi, con impianti fissi o mobili.

Articolo 2

Per le imprese industriali già in regime di autonomia funzionale di cui all'Ordinanza n. 74 del 16 giugno 1999, il numero massimo di autorizzazioni all'esercizio di attività portuali da rilasciare per il 2001 coincide con il numero massimo di banchine od ormeggi operativi assentibili in regime di concessione demaniale alle imprese medesime.

Venezia, 19 DIC. 2000

IL PRESIDENTE
Claudio Boniciolli